

COMUNE di CASALGRANDE
Provincia di REGGIO EMILIA

Regolamento speciale
per la disciplina del porto delle
armi in dotazione al Corpo di
POLIZIA MUNICIPALE

(Rif.D.M. 4 marzo 1987 n. 145)

INDICE

CAPO I° GENERALITA', NUMERO E TIPO DELLE ARMI

- Art. 1 - Disposizioni generali
- Art. 2 - Porto legittimo dell'arma
- Art. 3 - Numero delle armi in dotazione
- Art. 4 - Tipo delle armi

CAPO II° TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

- Art. 5 - Consegnatario e sub-consegnatario
- Art. 6 - Doveri del consegnatario delle armi
- Art. 7 - Custodia delle armi
- Art. 8 - Assegnazione dell'arma
- Art. 9 - Assegnazione delle munizioni
- Art.10 - Modalità di consegna delle armi e delle munizioni
- Art.11 - Doveri dell'assegnatario
- Art.12 - Divieto di cessione dell'arma
- Art.13 - Manutenzione e pulizia delle armi

CAPO III° MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA

- Art.14 - Modalità di porto dell'arma
- Art.15 - Servizi svolti con armi
- Art.16 - Porto dell'arma fuori dell'ambito territoriale
- Art.17 - Copertura assicurativa

CAPO IV° ADDESTRAMENTO ED ESERCITAZIONI

- Art.18 - Addestramento obbligatorio
- Art.19 - Esercitazione al tiro
- Art.20 - Oneri di spesa per addestramento ed esercitazioni

CAPO V° DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art.21 - Inosservanza delle norme
- Art.22 - Norme integrative
- Art.23 - Entrata in vigore

CAPO I°

GENERALITÀ', NUMERO E TIPO DELLE ARMI

Art.1

Disposizioni generali

Le norme del presente Regolamento Speciale integrano il Regolamento Ministeriale concernente l'armamento degli appartenenti alla Polizia Municipale ai quali è conferita la qualità di agenti di Pubblica Sicurezza e disciplinano il porto delle armi e delle munizioni in dotazione al Corpo della Polizia Municipale, come prescrive l'art. 2 comma 1° del D.M. 4 marzo 1987 n. 145 e il Regolamento attuale del Corpo di Polizia Municipale.

Art. 2

Porto legittimo dell'arma

Tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale del Comune di Casalgrande cui è riconosciuta la qualità di agente di Pubblica Sicurezza, ai sensi dell'art. 5 comma 5° della Legge 7 marzo 1986 n. 65 ed art. 3 comma 1° del D.M. 4 marzo 1987 n. 145, possono portare l'arma e le munizioni in loro dotazione osservate le disposizioni delle leggi vigenti e quelle del presente Regolamento Speciale. La facoltà di portare le armi senza licenza è attribuita soltanto ai fini della difesa personale e per quanto previsto dagli artt. 52 e 53 del Codice Penale.

Art. 3

Numero delle armi in dotazione

L'Amministrazione Comunale provvede all'acquisto delle armi e munizioni ed alla relativa assegnazione al Corpo di Polizia Municipale.

Il numero complessivo delle armi in dotazione al Corpo è stabilito con provvedimento del Sindaco nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 comma 1° del D.M. 4 marzo 1987, n. 145.

L'Amministrazione Comunale potrà inoltre determinare l'acquisto di due sciabole per la dotazione, nei servizi di guardia d'onore in occasione di feste o funzioni pubbliche, agli addetti ai servizi medesimi.

Art. 4

Tipo delle armi

Le armi in dotazione agli addetti in possesso della qualifica di agente di Pubblica Sicurezza sono le pistole a funzionamento semiautomatico, a doppia od a singola azione, dotate di caricatore di riserva.

Al personale femminile può essere assegnata un'arma di tipo diverso da quello in dotazione al personale maschile.

Il modello, scelto tra quelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, potrà variare in relazione alle esigenze ed alle innovazioni tecnologiche del settore.

CAPO II°

TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

Art. 5

Consegnatario e sub-consegnatario

Il Comandante del Corpo riveste le funzioni di consegnatario delle armi e munizioni assegnate e di custode di quelle non assegnate.

Con proprio provvedimento motivato il Sindaco può nominare consegnatario delle armi e munizioni altra persona appartenente al Corpo di Polizia Municipale, tale provvedimento deve essere comunicato al Prefetto di Reggio Emilia.

Il Sindaco, su proposta del Comandante, provvede a nominare uno o più sub-consegnatari dei materiali di armamento.

Non possono essere nominati consegnatario o sub-consegnatario coloro ai quali non è riconosciuta la qualità di agente di Pubblica Sicurezza.

Art. 6

Doveri del consegnatario delle armi

Il consegnatario delle armi e delle munizioni ed in sua assenza il sub-consegnatario curano con la massima diligenza

- a) la custodia e la conservazione delle armi e delle cariche non assegnate nonché delle chiavi connesse;
- b) l'aggiornamento del registro di carico delle armi in dotazione al Corpo con la descrizione del numero di matricola, calibro fabbrica e nazionalità delle armi, con richiamo ai titoli che ne legittimano la provenienza ai fini di cui all'ultimo comma dell'art. 38 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773;
- c) l'aggiornamento del registro di assegnazione delle armi e delle munizioni con l'indicazione delle generalità degli addetti ai quali sono state consegnate e la specificazione delle relative assegnazioni;
- d) la effettuazione dei controlli periodici;
- e) la scrupolosa osservanza delle disposizioni connesse alle operazioni di maneggio delle armi e delle munizioni.

Il consegnatario dispone inoltre l'assegnazione in via non continuativa delle armi e cura la effettuazione delle esercitazioni al tiro e dell'addestramento come previsto dagli artt.18 e 19 del presente Regolamento Speciale.

Art. 7

Custodia delle armi

Le armi e le munizioni in dotazione al Corpo di Polizia Municipale sono di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

Le armi assegnate ad integrazione del corredo personale ai sensi del primo comma dell'art. 8, devono essere custodite con la massima cura dai rispettivi assegnatari.

Le armi non assegnate in via continuativa e quelle di riserva, prive di fondina e di munizioni, sono custodite nella cassaforte del Comando così come le munizioni non assegnate.

Qualora, terminato il servizio, l'assegnatario lo ritenga opportuno è consentita, previa annotazione del consegnatario sull'apposito registro, la riconsegna dell'arma e delle munizioni per la custodia temporanea nella cassaforte del Comando.

Non è comunque consentito detenere nella cassaforte più di quindici armi e più di duemila munizioni.

Art. 8

Assegnazione dell'arma

Con provvedimento di validità quinquennale, soggetto a revisione annuale, il Sindaco assegna l'arma in via continuativa agli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale con qualità di agente di P.S. che siano soggetti a svolgere le funzioni di cui all'art. 5 comma 1° della Legge 7 marzo 1986, n. 65 ed art. 3 stessa Legge.

Al personale che, per la sua collocazione all'interno del Corpo, solo eccezionalmente può essere comandato a svolgere le funzioni di cui al punto precedente, l'arma viene affidata di volta in volta dal consegnatario delle armi e delle munizioni.

Art.9

Assegnazione delle munizioni

Ad ogni appartenente al Corpo di Polizia Municipale cui sia stata assegnata un'arma in via continuativa, viene inoltre assegnata in dotazione una scatola contenente 50 cartucce.

Le munizioni contenute nel caricatore dell'arma come quelle per il caricatore di riserva costituiscono il corredo dell'arma stessa mentre le rimanenti 26 cartucce devono essere conservate come riserva permanente.

Il consegnatario può disporre in qualsiasi momento una verifica fra il numero di munizioni assegnate in dotazione e quelle effettivamente possedute dagli addetti.

Art.10

Modalità di consegna delle armi e delle munizioni

Le armi assegnate in via continuativa sono consegnate dal consegnatario previa annotazione degli estremi del provvedimento del Sindaco di cui al primo comma dell'art.8 sull'apposito registro delle armi di cui al primo comma lettera c) dell'art. 6.

L'arma assegnata ai sensi del 2°comma dell'art.8 deve essere prelevata dall'addetto all'inizio del servizio e riconsegnata al termine del servizio medesimo.

Le armi, comunque assegnate, devono essere consegnate e restituite scariche e con il caricatore disinserito.

Art. 11

Doveri dell'assegnatario

Il porto dell'arma impone ad ogni addetto, in qualsiasi momento, l'obbligo ad un comportamento di estrema responsabilità.

E' tassativamente vietato lasciare incustodite armi e munizioni all'interno del luogo di lavoro, ovvero sugli automezzi in dotazione.

Devono essere rispettate, sempre ed ovunque, le disposizioni di legge e le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi.

Qualora, durante il servizio o per fatti inerenti lo stesso l'addetto faccia uso dell'arma in dotazione, questi è obbligato ad informare tempestivamente il Comando e ad inviarvi, al più presto, un dettagliato rapporto.

Art.12

Divieto di cessione dell'arma

L'arma d'ordinanza comunque assegnata, implica la responsabilità personale dell'assegnatario e non può essere ceduta o prestata ad altri, a nessun titolo, salvo i casi eccezionali previsti dalla legge.

Art.13

Manutenzione e pulizia delle armi

Ciascun assegnatario deve assicurare la pulizia e la manutenzione semplice della propria arma.

Le operazioni di caricamento, scaricamento, pulizia e controllo dell'arma devono essere effettuate con la massima prudenza e diligenza e, per quanto possibile, in luogo idoneo e non in presenza di altre persone.

Sono a carico dell'Amministrazione Comunale le eventuali spese per le riparazioni di danni o parti meccaniche non attribuibili ad incuria o manomissioni, così come le spese per la manutenzione straordinaria e l'acquisto dei materiali occorrenti per la pulizia delle armi.

Competono al Comando il controllo periodico e la verifica dello stato di conservazione delle armi.

CAPO III°

MODALITA'E CASI DI PORTO DELL'ARMA

Art.14

Modalità di porto dell'arma

Gli addetti di cui all'art. 2 che effettuano servizio esterno in uniforme, portano l'arma assegnata nella fondina esterna di colore bianco.

Chi svolge in via permanente servizio interno è esentato dall'obbligo di portare la fondina esterna ma ha l'obbligo di tenere l'arma in immediata disponibilità.

Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 marzo 1986 n. 65, il servizio venga espletato in abiti borghesi si applicano le disposizioni contenute nell'art. 5 secondo comma del D.M. 4 marzo 1987 n. 145.

Per quanto previsto dal comma precedente l'Amministrazione Comunale provvede all'acquisto di apposite fondine per la dotazione ad ogni addetto cui è riconosciuta la qualità di agente di P.S. onde

consentirgli di portare l'arma comodamente ed in modo non visibile.

Al Comandante del Corpo di Polizia Municipale è consentito portare l'arma in fondina acconcia non visibile. anche se in uniforme.

In servizio l'arma deve essere portata con i caricatore pieno innestato, sicura inserita, cane abbassato e colpo pronto in canna oppure con caricatore pieno innestato, cane armato senza il colpo in canna e sicura disinserita.

Nel caso debbano essere espletati servizi rientranti nella fattispecie di cui all'art. 3 della Legge 7 marzo 1986 n. 65, gli addetti sono autorizzati a portare esclusivamente l'arma in dotazione.

Art. 15 Servizi svolti con armi

Nell'ambito del territorio del Comune, tutte le operazioni riguardanti l'attività della polizia locale, urbana e rurale, di polizia amministrativa e tutte le altre materie la cui funzione di polizia sia demandata alla Polizia Municipale dalla Legge e dai Regolamenti, sono svolte dagli addetti in possesso della qualità di agente di P.S., con l'arma in dotazione.

Sono pure prestati con armi i servizi di collaborazione con le forze di polizia dello Stato previsti dall'art. 3 della Legge 65/1986 nell'ambito delle proprio funzioni.

Art. 16 Porto dell'arma fuori dell'ambito territoriale

Oltre quanto previsto dagli artt. 8 e 9 del D.M. 4 marzo 1987 n. 145, è consentito il porto dell'arma d'ordinanza al di fuori della circoscrizione territoriale di competenza nei casi eccezionali in cui l'adempimento al dovere d'ufficio debba svolgersi al di fuori del suddetto ambito territoriale.

Rientrano nella fattispecie di cui al comma precedente la scorta alle schede elettorali, l'inseguimento di un arrestato, i casi di necessità dovuti alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di competenza e tutti i servizi di collegamento i quali, peraltro, si esplicano generalmente nel termine di poche ore.

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale cui è assegnata l'arma in via continuativa sono autorizzati a detenere l'arma stessa ed il relativo munizionamento presso il proprio domicilio anche quando questo sia fuori dal Comune di Casalgrande.

Art. 17 Copertura assicurativa

L'Amministrazione Comunale si fa carico della stipulazione di una apposita Polizza Assicurazione atta a garantire la protezione contro l'insorgere della responsabilità civile verso terzi, compresi i colleghi, causata dall'uso delle armi in dotazione anche nei casi previsti dall'art. 43 del Codice Penale con esclusione del dolo.

La stessa Polizza Assicurativa, ovvero una Polizza complementare dovrà altresì garantire gli infortuni dovuti a causa fortuita, violenza esterna, che producano lesioni corporali constatabili con particolare

considerazione ai rischi connessi al porto dell'arma in dotazione.

Data la particolarità dell'incarico, che pone tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale in condizioni di pericolo per tutto l'arco della giornata, la Polizza di cui al comma precedente dovrà prestare una garanzia professionale ed extraprofessionale.

CAPO IV°

ADDESTRAMENTO ED ESERCITAZIONI

Art.18

Addestramento obbligatorio

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale ai quali sia stata attribuita la qualità di agente di P.S. con apposito decreto prefettizio e cui sia consentito portare armi a termini dei rispettivi regolamenti devono secondo il disposto dell'art. 1 della Legge 28 maggio 1981 n. 286, iscriversi ad una Sezione del Tiro a Segno Nazionale e superare annualmente almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro.

Gli addetti di cui al comma precedente prestano servizio armato dopo aver conseguito la necessaria idoneità.

Quando non sia ottenuta l'idoneità di cui al secondo comma il Sindaco dispone la ripetizione del corso di lezioni previsto e se l'addetto alla Polizia Municipale non viene riconosciuto idoneo per la seconda volta l'assegnazione dell'arma viene revocata con provvedimento del Sindaco comunicato al Prefetto.

Il corso annuale obbligatorio, nonchè quelli eseguiti su richiesta del Sindaco ai sensi dell'art.18 comma 4° del D.M. 4 marzo 1987 n. 145, sono effettuati in orario di lavoro.

Art. 19

Esercitazione al tiro

Al fine di garantire l'adeguata preparazione tecnica di ogni addetto, il Sindaco, in accordo con il Comando, predispone le esercitazioni al tiro.

Dette esercitazioni saranno effettuate a scadenza bimestrale e ciascun addetto, per ogni esercitazione, potrà usufruire di ulteriori due ore lavorative.

Il munizionamento da utilizzare al Poligono di Tiro sarà consegnato di volta in volta ad ogni addetto dal consegnatario delle armi e delle munizioni.

Art. 20

Oneri di spesa per addestramento ed esercitazioni

La tassa di iscrizione obbligatoria alla Sezione del Tiro a Segno Nazionale e tutti gli oneri economici derivanti dalla partecipazione ai corsi di addestramento ed alle esercitazioni al tiro, sono a totale carico dell'Amministrazione Comunale.

Le spese sostenute dagli addetti saranno rimborsate dall'Economo Comunale dietro presentazione di una nota spese corredata dalle ricevute di pagamento.

CAPO V°

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 21

Inosservanza delle norme

Al Comando spetta il compito di far osservare le norme che disciplinano il porto delle armi e delle munizioni previste dal D.M. 4 marzo 1987 n. 145 e dal presente Regolamento Speciale.

Per le inosservanze alle norme contenute nel presente Regolamento competono al Sindaco le valutazioni del caso e gli eventuali ulteriori provvedimenti.

Art. 22

Norme integrative

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme del Decreto del Ministero dell'Interno 4 marzo 1987 n. 145, nonché ogni altra disposizione vigente che disciplina la detenzione e l'uso delle armi comuni da sparo.

Sono abrogate le precedenti disposizioni dell'Amministrazione Comunale in materia di disciplina del porto delle armi e munizioni ed ogni altra norma in contrasto con il presente Regolamento.

Art. 23

Entrata in vigore

Il Regolamento, dopo il favorevole esame dell'organo regionale di controllo, sarà pubblicato per quindici giorni all'Albo comunale ed entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.